

Oggetto:	Piano straordinario ricercatori a tempo determinato di tipo b) anno 2019 (articolo 1 comma 400 legge n. 145/2018 e d.m. n. 204/2019 – istituzione posto – Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo		
N. o.d.g. 5.1	S.A. 23.7.2019	Verbale n. 8/2019	UOR: Area Risorse umane

	<i>qualifica</i>	<i>nome e cognome</i>	<i>presenze</i>
1	Rettore – Presidente	Francesco Adornato	P
2	Direttrice Dip.to Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo	Lorella Giannandrea	P
3	Direttore Dip.to Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia	Carlo Pongetti	P
4	Direttore Dip.to Giurisprudenza	Stefano Pollastrelli	P
5	Direttrice Dip.to Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali	Elisabetta Croci Angelini	P
6	Direttore Dip.to Economia e diritto	Stefano Perri	P
7	Rappresentante professori di prima fascia	Anna Ascenzi	P
8	Rappresentante professori di prima fascia	Ermanno Calzolaio	P
9	Rappresentante professori di prima fascia	Francesca Chiusaroli	P
10	Rappresentante professori di seconda fascia	Katia Giusepponi	P
11	Rappresentante professori di seconda fascia	Carla Canullo	AG
12	Rappresentante ricercatori	Alessia Bertolazzi	AG
13	Rappresentante ricercatori	Filippo Olivelli	P
14	Rappresentante studenti	Giovanni Pirozzoli	P
15	Rappresentante studenti	Giacomo Maria Millozzi	P
16	Rappresentante degli studenti	Martina Esposito	AG
17	Rappresentante personale tecnico amm.vo	Francesco Ferri	P
18	Rappresentante personale tecnico amm.vo	Aldo Caldarelli	P
19	Rappresentante personale tecnico amm.vo	Silvia Mozzoni	P

Il Senato accademico

esaminata la relazione istruttoria predisposta dagli uffici competente con i relativi allegati documentali;

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata;

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l'attestazione di regolarità tecnico-giuridica prescritta dall'articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione;

vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 (*"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*) e, in particolare, l'articolo 24 comma 3 lettera b), che prevede la possibilità di stipulare *"contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51 comma 6 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989 n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri"*;

visto inoltre l'articolo 24 comma 5 della medesima legge n. 240, ai sensi del quale *"nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3*



lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro”;

visto il d.lgs. 29 marzo 2012 n. 49 (“Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1 lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4 lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”) e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'articolo 1 comma 400 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) che dispone: “Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università”.

visto, altresì, l'art. 1, comma 401, lett. a) della Legge n. 145/2018 il quale dispone “a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2019” che: “sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali...assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020”; “Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università”;

visto il D.M. n. 204 del 8 marzo 2019, attuativo del citato articolo 1, commi 400 e 401 lett. a) della legge n. 145/2018 (“Piano straordinario 2019 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24 comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010”) che assegna all'Università le risorse corrispondenti a n. 10 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b);

richiamati l'articolo 13 comma 2 lettera c) dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 marzo 2012;

richiamato il “Regolamento per la disciplina del reclutamento, del regime giuridico e del trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato”, emanato con d.r. n. 334 del 12 ottobre 2018;

richiamate le linee di indirizzo rivolte ai Consigli di Dipartimento ai fini dell'individuazione dei settori concorsuali da mettere a bando definite da questo consesso nella seduta del 17 dicembre 2013, che sino a revisione sono state espressamente confermate nel loro contenuto dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 19 e 20 aprile 2018;

considerato che il Consiglio di amministrazione del 31 maggio 2019, previo parere favorevole del Senato accademico del 28 maggio 2019, ha approvato la ripartizione tra i dipartimenti dei 10 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B) assegnando 3 posti al Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo;

richiamata la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo del 12 giugno 2019, con la quale lo stesso ha proposto la copertura



di n. 2 posti rinviando la decisione in ordine al terzo posto assegnato in attesa di eventuali esigenze che potrebbero emergere da modifiche ordinamentali provenienti dal MIUR.;

richiamate le deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione del 17 giugno 2019, con le quali sono stati istituiti n. 9 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b);

richiamata la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo del 10 luglio 2019, con la quale lo stesso ha proposto la copertura del terzo posto assegnato per il settore concorsuale 11/D2 (Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa), settore scientifico-disciplinare M-PED/03 (Didattica e pedagogia speciale);

considerato il parere favorevole del Nucleo di valutazione reso in data 19 luglio 2019;

evidenziata la necessità di attivare con sollecitudine la procedura di reclutamento poiché, come specificato dal predetto D.M., le risorse assegnate devono essere utilizzate, con la presa di servizio dei vincitori entro il 30 novembre 2019 e comunque, in presenza di impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2020;

ritenuto di proporre al Consiglio di amministrazione l'istituzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) oggetto della presente deliberazione, sulla base della proposta deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo e del parere del Nucleo di valutazione;

con voti palesi unanimi;

delibera di proporre al Consiglio di amministrazione l'istituzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b), ai sensi dell'articolo 24 comma 3 della legge n. 240/2010, nell'ambito del "*Piano straordinario 2019*" di cui al D.M. n. 204/2019 per il settore concorsuale 11/D2 (Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa), settore scientifico-disciplinare M-PED/03 (Didattica e pedagogia speciale), classe delle lauree L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione).